

ALLEGATO "B" AL MIO REP. N. 58.749/28858
STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-*ter* C.C., una Società Consortile per Azioni denominata "ASTER – Società consortile per Azioni", siglabile "ASTER S. cons. p. a." (nel prosieguo "la Società").

Art. 2) SEDE

La Società ha sede in Bologna. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece all'Assemblea Straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato purché all'interno della regione Emilia-Romagna.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3) DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

Art. 4) CONFORMITÀ AL MODELLO *IN HOUSE PROVIDING* E SCOPO CONSORTILE

La Società opera in conformità al modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea.

Nell'esclusivo interesse dei Soci, tutti portatori di interessi omogenei, ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli stessi, la Società è lo strumento organizzativo comune dei Soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale di cui all'art. 5 del presente Statuto, con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge regionale della Regione Emilia-Romagna 14 maggio 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "L.R. 7/2002").

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti e nell'interesse dei Soci, di loro organismi ausiliari e delle loro collettività e nel territorio di riferimento degli stessi.

Ai sensi dell'art. 16 c. 3 del dlgs. 175/2016 è previsto che oltre l'ottanta per cento del fatturato, inteso come valore della produzione, sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-*ter* del C.C.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per promuovere e coordinare azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dei servizi e dei sistemi ad esso connessi, verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche ed azioni per lo sviluppo in rete di strutture di ricerca.

La Società non può essere trasformata in società di capitali lucrativa.

Nel perseguimento dello scopo consortile sono fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra Regione Emilia Romagna, Università ed Enti di ricerca, per la realizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia.

Art. 5) OGGETTO SOCIALE

La Società opera, senza finalità di lucro, per promuovere e coordinare, anche in relazione a quanto previsto dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche, azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dei servizi e dei sistemi ad esso connessi, verso la ricerca industriale e strategica e l'innovazione, azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, azioni per lo sviluppo in rete di strutture di ricerca nonché azioni di sviluppo dell'innovazione nell'interesse, nell'organizzazione e nel funzionamento dei Soci e dei loro organismi ausiliari.

In particolare, la Società:

- organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci
- concorre, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7 della L.R. 7/2002 e successive modificazioni, attraverso l'apposita convenzione con la Regione Emilia-Romagna per il programma di attività della società, alla realizzazione degli obiettivi e delle attività indicate agli artt. 3-4-5-6-11 della stessa Legge;
- costituisce l'organizzazione in forma associativa della Rete dei Laboratori di Ricerca e Trasferimento tecnologico e dei Centri per l'innovazione di cui all'art. 6 e dei Tecnopoli di cui all'art. 11 della L.R. 7/2002 (di seguito "Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna") e ne promuove lo sviluppo ed il coordinamento, con le collaborazioni utili in Italia e all'estero.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 nello svolgimento esclusivo delle attività di produzione di servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali e servizi di committenza, e salvo i limiti di cui all'art. 16, la società in particolare:

- organizza le attività e le azioni comuni tra i Soci e le strutture che partecipano alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna;
- organizza le strutture partecipanti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna in piattaforme tecnologiche tematiche e può rappresentarle in riferimento all'attuazione di normative e ad azioni nazionali ed internazionali in materia;
- può organizzare e gestire infrastrutture fisiche e strutture tecnologiche destinate alla realizzazione e allo sviluppo della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna anche attraverso la costituzione di altre società a prevalente capitale pubblico, come indicato all'art. 11 della L.R. 7/2002 e successive modificazioni;
- promuove e coordina iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, promossi dalle strutture appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e da Università o altri Enti di ricerca, ed altresì con imprese singole o associate nonché associazioni di imprese, organizzazioni sindacali, altri enti ed organismi;
- sviluppa le azioni di interesse comune tra le Università e/o gli Enti di ricerca operanti nel territorio regionale per la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- sviluppa iniziative per l'accesso e la partecipazione delle imprese, in collaborazione con le Università e gli Enti di ricerca operanti nel territorio regionale, a programmi di ricerca di interesse industriale, nazionali, europei e internazionali;
- promuove, in coordinamento con le strutture allo scopo esistenti nei predetti Enti, iniziative di alta formazione, di valorizzazione delle relative competenze e più in generale di valorizzazione del capitale umano ai fini del loro utilizzo nella ricerca delle imprese;
- promuove e sviluppa le prestazioni del personale anche a contratto delle Università e degli Enti pubblici di ricerca soci impegnato nella Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-

Romagna anche presso imprese;

-sviluppa iniziative per facilitare, promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese per l'utilizzazione di risultati e competenze derivati dalle attività di ricerca;

-svolge iniziative utili alla promozione e conoscenza delle attività della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna; costituisce e gestisce una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle strutture della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e nelle Università e negli Enti di ricerca operanti nel territorio regionale per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, dell'Unione europea e internazionale;

-facilita l'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle strutture della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e più in generale nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca soci da parte di utilizzatori;

-svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai Soci per le finalità e gli obiettivi sopra indicati.

Il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci di Aster, è disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 27 del presente statuto.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, ricerca, in particolare, la collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 7/2002 e successive modificazioni.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

Art.6) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) da un capitale sociale di EURO 740.000 (settecentoquarantamila) formato da numero 740.000 (settecentoquarantamila) azioni ordinarie nominative ciascuna del valore nominale di 1 (un) EURO;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dal fondo di riserva straordinaria.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, nel rispetto delle norme di legge.

Finché le azioni non sono interamente liberate non possono essere emessi titoli al portatore.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ed anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, a norma dell'art. 2348 C.C..

Art. 7) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI

È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, attraverso lo svolgimento del Programma triennale ed annuale di

attività, nonché di altri specifici programmi.

Il fondo è costituito attraverso apporti in denaro, servizi e prestazioni d'opera da parte dei Soci direttamente alla Società o anche attraverso le strutture realizzate nei tecnopoli.

Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.

Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.

L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per residui derivanti dal caso di scioglimento della Società.

Art. 8) SOCI

La Società è a totale capitale pubblico con vincolo della partecipazione maggioritaria della Regione Emilia-Romagna, delle Università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata

La Regione Emilia-Romagna partecipa alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 7/2002 e successive modificazioni.

Possono altresì essere Soci altri Enti pubblici e loro consorzi o Associazioni la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale.

Art. 9) NUOVI SOCI

Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
- b) il numero delle azioni del valore nominale di 1 (un) EURO ciascuna che intende sottoscrivere;
- c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Art. 10) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 9 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 5 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società.

Il diniego dovrà essere motivato.

L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più

Soci delle necessarie azioni, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, mediante l'emissione di nuove azioni.

Art. 11) DETERMINAZIONE VALORE DELLE AZIONI

Qualora il nuovo Socio consortile venga ammesso mediante l'aumento del capitale sociale, lo stesso potrà essere chiamato a versare, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, una somma, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Art. 12) OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci si obbligano a:

- a) non commercializzare presso terzi i risultati della ricerca fatta dalla Società consortile o le conoscenze apprese a causa del rapporto sociale, se non autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) comunicare al Consiglio di Amministrazione variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

Art. 13) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per recesso e per esclusione.

Art. 14) RECESSO

Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- A) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- B) la trasformazione della Società;
- C) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- D) la revoca dello stato di liquidazione;
- E) l'eliminazione di una o più cause facoltative di recesso, previste dalla legge o dallo Statuto;
- F) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- G) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto;

e nei seguenti ulteriori casi:

- H) nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
- I) nel caso in cui il trasferimento delle azioni sia subordinato al gradimento di organi sociali o di altri Soci, senza la previsione di condizioni o limiti.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le Società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Oltre ai casi sopra previsti, può recedere dalla Società il Socio che abbia perso i requisiti di cui all'art. 8 del presente Statuto o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- A) la proroga del termine;
- B) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione

delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei Soci a cura dell'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e se emesse devono essere depositate presso la sede sociale.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni al valore del patrimonio netto determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea a norma dell'art. 2437 ter del C. C..

Ciascun Socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2437 quater C.C. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà il seguente:

- A) gli amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
- B) se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio;
- C) l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
- D) per l'esercizio del diritto di opzione è concesso il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) dal deposito dell'offerta;
- E) coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
- F) qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo Amministrativo può collocarle presso terzi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 17;
- G) in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma terzo del C. C.;
- H) in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 del C. C.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Gli Enti pubblici di ricerca e le Università hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società.

Art. 15) RECESSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto, qualora dovesse modificarsi la maggioranza del capitale sociale come previsto dalla L.R. 7/02 e ss.mm, la Regione Emilia-Romagna avrà la facoltà di recedere dalla Società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro 12 (dodici) mesi dal verificarsi delle suddette variazioni.

Art. 16) ESCLUSIONE

Il Socio è escluso qualora:

- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
- b) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
- c) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
- d) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.

È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.

La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

Art. 17) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il Socio può cedere in tutto o in parte le sue azioni secondo le modalità qui di seguito specificate.

Il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci iscritti sul relativo libro, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di raccomandata.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo.

In ogni caso, per il trasferimento delle azioni a terzi non soci è comunque richiesto l'accertamento del Consiglio di Amministrazione, a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 10 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea Ordinaria con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ove il Consiglio di Amministrazione non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

Il diniego deve essere motivato.

Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2355 bis del C.C. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

È comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 8 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni

trasferimento di azioni o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'art. 8 del presente Statuto, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 18) ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

Sono organi della Società consortile:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

E' vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 19) ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ed è convocata dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, approva il bilancio di esercizio della Società;
- b) nomina l'amministratore unico ovvero, previa determinazione del loro numero, gli amministratori ed i sindaci, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante, autorizza l'eventuale attribuzione di deleghe al presidente; elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - solo qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 20 e può nominare un Vicepresidente del medesimo Consiglio;
- c) delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- d) nomina e revoca il revisore legale o la Società di revisione incaricati del controllo legale dei conti e ne determina il compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- e) nomina i componenti del Consiglio di consultazione industriale e scientifico, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e delibera sull'eventuale regolamento;
- f) delibera in ordine ai piani strategici e industriali della Società, ed in generale ai programmi triennali e annuali di attività ed alle relazioni integrate consuntive e previsionali della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, predisposti dall'Organo Amministrativo;
- g) approva la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 31 del presente statuto;
- h) delibera le determinazioni per il Fondo consortile per il programma;
- i) delibera in merito all'accettazione dei nuovi Soci;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, a norma di legge, e quando gli amministratori lo ritengano opportuno. Sono di compe-

tenza dell'Assemblea Straordinaria:

1. le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
3. le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 20) NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi della L.R. 7/2002 e ss.mm. la Regione Emilia-Romagna ha la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico, ed il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 21) CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale, o anche fuori della sede legale, purché in Italia.

L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, con avviso comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante PEC (Posta elettronica certificata), telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano consegnata ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso e' fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero Capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2367 del C. C., è consentito a tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza, videoconferenza o audio conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'Assemblea in tele conferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o videoconferenza, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei Soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

Art. 22) INTERVENTO IN ASSEMBLEA - MODALITÀ DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito dei titoli o della relativa certificazione.

Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro Soci, la Società, se le azioni sono nominative, provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del C.C. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio, non è espresso.

Art. 23) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, o dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un Segretario anche non Socio.

Art. 24) NORME SULL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di tanti Soci, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art.2368 C. C.;
- in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera:

- in prima convocazione col voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ai sensi dell'art.2369 C. C., salve le maggioranze più elevate previste dal 5° comma del citato articolo, in tema di:
 - scioglimento anticipato della Società, trasformazione della Società,
 - cambiamento dell'oggetto sociale,

– trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate, per i quali e' previsto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 25) VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Art. 26) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 27) CONTROLLO ANALOGO

Spettano alla Regione Emilia-Romagna ed agli altri enti pubblici soci i seguenti poteri:

- a) direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società stessa;
- b) approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;
- c) controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
- d) controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima.

In particolare, il controllo analogo della Regione sulla Società si esercita anche mediante la programmazione regionale delle relative attività secondo le modalità previste nella L.R. 7/2002.

A quest'ultimo riguardo, la Società realizza un Programma di Attività annuale e triennale, comprendente anche le attività derivanti dalla citata (v. art. 5) convenzione con la Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione degli obiettivi di cui agli artt. 4-5-6 della L.R. 7/2002 e successive modificazioni fissati nel Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico previsto all'art. 3 della stessa Legge. Il Programma indica le attività che i Soci singolarmente o comunemente intendono svolgere attraverso la Società, in specie le attività connesse alla promozione, sviluppo e organizzazione della Rete l'Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, nonché le risorse che i Soci intendono mettere a disposizione, sia in forma pecuniaria che secondo altre modalità.

Il Programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione, su parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Comitato di Coordinamento, che realizza, in tal modo, il controllo analogo degli altri Enti pubblici Soci.

La Società redige inoltre annualmente una Relazione integrata, consuntiva e previsionale, della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna.

Il Programma e la Relazione Integrata della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna sono approvati dall'Assemblea Ordinaria.

Il programma di attività può essere sostenuto anche con le risorse del Fondo consortile di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Le attività svolte in realizzazione della citata convenzione con la Regione Emilia-Romagna sono sottoposte al monitoraggio e alla valutazione del Comitato di Esperti previsto all'art. 9 della L.R. 7/02 e successive modifiche.

Gli enti pubblici soci esercitano i poteri sopra elencati di cui alle lett. a), b), c)

e d) in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di coordinamento dei soci, disciplinato da una convenzione di diritto pubblico. A tal fine, il Comitato di coordinamento dei Soci effettua almeno 3 (tre) riunioni all'anno.

Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile, anno per anno, con la nomina di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di Coordinamento.

Al fine di consentire ai Soci mediante il Comitato di coordinamento l'espletamento delle funzioni e compiti di cui sopra, i bilanci di previsione annuali e pluriennali, il bilancio d'esercizio, i piani strategici ed industriali, annuali e triennali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell'Assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della Società solo previo parere conforme del Comitato di coordinamento.

Le deliberazioni del Comitato di coordinamento costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società.

Art. 28) ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata di norma da un Amministratore unico ovvero, in caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, in possesso dei requisiti di onorabilità professionalità autonomia, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dagli art. 12 dlgs 39/2013, art. 5 c.9 dl 95/2012 convertito con modifiche legge 135/2012 e nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Nella scelta degli amministratori la Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi: in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, l'Organo Amministrativo e quindi anche i Componenti del Consiglio di Amministrazione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

L'Organo Amministrativo scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso in ogni caso rimane in carica sino al rinnovo dell'Organo Amministrativo e può essere rinnovato nel rispetto dei limiti di durata in carica previsti dalla normativa vigente (attualmente fissati dall'art. 4, della LR 26/2007 in

due mandati consecutivi).

Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 175/2016 agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

La società limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione specificamente applicabili a società come ASTER.

Art. 29) NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il Presidente propone all'approvazione del Consiglio la nomina del direttore generale e di eventuali altri dirigenti.

Art. 30) NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi lo sostituisce.

La convocazione è fatta con avviso comunicato mediante telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano - con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Il Consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in tele-conferenza, video-conferenza o audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in

cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele, audio, o video collegati, valgono le norme previste all'art. 21 in tema di assemblee.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale.

Art. 31) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Regione e dagli altri enti pubblici soci ai sensi degli artt. 19 e 27 del presente Statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che il Presidente trasmette all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e adotta il piano di prevenzione della corruzione.

Art. 32) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO O DEL PRESIDENTE

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ad amministratori della Società, a dipendenti, o a terzi esclusivamente per determinati atti o categorie di atti.

Convoca le Assemblee, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.

Sovrintende al regolare andamento della Società.

In caso d'assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente se nominato.

Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 33) IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del dell'art. 6 nuovo c. 4 bis D.Lgs. 231/01 con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione dei reati e per le attività di prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 20, e determina il loro compenso per tutta la durata dell'incarico.

La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 C. C. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 21 e 30 del presente Statuto.

Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come ASTER.

Art. 34) CONSIGLIO DI CONSULTAZIONE INDUSTRIALE E SCIENTIFICO

L'Assemblea nomina un Consiglio di Consultazione industriale e scientifico della società e della rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna.

Il Consiglio è formato dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società e da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. e) del presente Statuto.

I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della Società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, e dai soci della Società.

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consiglio coadiuva il Comitato di coordinamento nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 27 del presente Statuto, con la facoltà di esprimere un parere non vincolante. Il Consiglio, in particolare, supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive sugli aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l'innovazione ed il trasferimento tecnologico.

In particolare il Consiglio, annualmente e avvalendosi delle competenze della società, coordina una consultazione aperta sul posizionamento, le traiettorie e le prospettive del sistema dell'innovazione della ricerca e dello sviluppo industriale in Emilia-Romagna.

Il Consiglio esprime un parere al Comitato di Coordinamento sulla consultazione e, preventivamente alla sua approvazione, sul programma di attività di Aster.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Società ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio è a titolo gratuito.

TITOLO VI

ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE LEGALE

Art. 35) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato al massimo fino a 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione Emilia-Romagna procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. A tal fine l'organo di revisione ha l'obbligo di asseverare la predetta nota sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito.

Art. 36) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 C. C..

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 C. C., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in

quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo liquidativo.

TITOLO VIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38) CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34 e segg. del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 39) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili, nonché alle disposizioni specificamente riferite ai soggetti conformi al modello in house providing e in materia di società a partecipazione pubblica.

FIRMATO: FABIO RANGONI

RITA MERONE - NOTAIO